

LINEE GUIDA
per l'effettuazione dei controlli per la concessione
e l'uso del marchio collettivo PiemonteIS

*adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento d'uso del marchio collettivo
"PiemonteIS".*

*Per tutte le disposizioni o requisiti non contemplati nelle presenti Linee Guida, si rimanda a quanto
disposto nel Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS"*



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti Linee Guida definiscono le modalità di svolgimento delle attività di verifica delle domande, di concessione dell'Autorizzazione all'uso del marchio collettivo "PiemonteIS" e di controllo sui Soggetti Legittimati, ai sensi del Regolamento d'uso.
2. L'uso del Marchio in relazione a servizi, eventi e manifestazioni non rientra nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida, non essendo compreso nelle classi oggetto della domanda di marchio n. 302025000126223 né nel Regolamento d'uso.
3. Le Linee Guida sono pubblicate sul sito istituzionale del Titolare e su quello del Soggetto Delegato e sono trasmesse a ciascun Soggetto Legittimato unitamente all'Autorizzazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si intende per:

- a) Regolamento d'uso: il Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS";
- b) Marchio: il marchio collettivo "PiemonteIS";
- c) Titolare: la Regione Piemonte;
- d) Settore regionale Competente: il Settore regionale competente in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari;
- e) Soggetto Delegato: il soggetto incaricato dal Titolare, con specifico provvedimento, dell'istruttoria e delle attività conseguenti ai sensi del Regolamento d'uso;
- f) Richiesta: la domanda di concessione dell'Autorizzazione presentata su *Richiesta uso marchio "PiemonteIS"*;
- g) Autorizzazione: il provvedimento con cui il Titolare o il Soggetto Delegato concede l'uso del Marchio per i Prodotti conformi alla conclusione del Percorso di controllo;
- h) Data Effettiva: la data di ricezione, da parte del richiedente, della comunicazione di concessione dell'Autorizzazione;
- i) Soggetto Legittimato: il titolare di un'Autorizzazione in corso di validità, iscritto nel Registro;
- j) Registro: il registro dei Soggetti Legittimati ai sensi del Regolamento d'uso;
- k) Prodotto: il singolo prodotto, individuato dalla denominazione di vendita, oggetto della Richiesta e dell'Autorizzazione;
- l) Elemento caratterizzante: la materia prima o l'ingrediente che, eventualmente, identifica il Prodotto e può determinarne la denominazione, la tipicità o le caratteristiche qualitative dichiarate;
- m) Check list: la scheda istruttoria di percorso, emessa e gestita dal Soggetto Delegato, nell'ambito del proprio sistema di gestione, che documenta la verifica di ciascun requisito;
- n) Comitato di Controllo: l'organo tecnico di cui all'articolo 5 delle Linee Guida;



- o) Non Conformità: mancato soddisfacimento di un requisito, che può essere espresso, implicito o cogente;
- p) Rintracciabilità: la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine di materie prime e componenti, la "storia" dei processi relativi al prodotto, la distribuzione e ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo acquirente;
- q) Percorso di controllo: insieme delle verifiche applicabili a una determinata categoria di prodotto.

Articolo 3

Principi dell'attività di controllo

L'attività di controllo si conforma ai seguenti principi:

- a) non duplicazione: i controlli già effettuati da organismi terzi su disciplinari o schemi cogenti sono riconosciuti e non ripetuti, salvo quanto necessario a verificare requisiti che tali controlli non presidiano;
- b) proporzionalità: l'intensità dei controlli è graduata in funzione di quanto già assicurato da altri sistemi;
- c) verificabilità: ogni requisito è accertato su evidenze oggettive;
- d) imparzialità e assenza di conflitto di interessi in capo agli istruttori e agli incaricati dei controlli;
- e) contraddittorio: i rilievi, e il termine temporale per controdedurre prima dell'adozione di misure sanzionatorie, sono comunicati al soggetto interessato;
- f) riservatezza sui dati aziendali acquisiti, fatte salve le pubblicazioni previste dal Regolamento d'uso e dalle presenti Linee Guida.

Articolo 4

Soggetti del sistema e responsabilità

Le responsabilità nel sistema di controllo sono ripartite come segue:

Soggetto	Responsabilità
Titolare e Settore regionale Competente	Titolarità del Marchio e rappresentanza generale ai sensi del Regolamento d'uso. Adozione dei Provvedimenti; approvazione e revisione delle presenti Linee Guida; definizione e aggiornamento dei parametri di conformità; tenuta e pubblicazione del Registro (attività che può essere delegata al Soggetto Delegato); approvazione del piano annuale dei controlli; individuazione del Soggetto Delegato; ricezione delle Richieste e decisione sui reclami ai sensi del Regolamento d'uso e relazione annuale



Soggetto	Responsabilità
Soggetto Delegato	Istruttoria delle Richieste comunicate dal Settore regionale Competente; il Soggetto Delegato qualora formalmente incaricato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento d'uso, concede o nega l'Autorizzazione salvo i casi in cui si ravvisa la necessità di valutazione in sede di Comitato di Controllo ; programmazione ed esecuzione dei controlli; gestione delle segnalazioni; comunicazioni ai Soggetti Legittimati
Comitato di Controllo	Parere tecnico sull'accoglimento delle Richieste nei casi previsti; valutazione delle deroghe; risoluzione dei casi controversi
Tecnici incaricati dei controlli	Tecnici qualificati, dipendenti del Soggetto Delegato o, ove necessario, tecnici qualificati incaricati ai sensi del Regolamento d'uso, per sopralluoghi, campionamenti, prove di laboratorio, verbalizzazione, monitoraggio
Soggetto Legittimato	Mantenimento dei requisiti; uso conforme del Marchio; tracciabilità; comunicazioni obbligatorie; collaborazione ai controlli

Articolo 5

Comitato di Controllo

1. È istituito presso il Settore regionale Competente il Comitato di Controllo, organo tecnico a composizione interistituzionale.
2. Il Comitato svolge esclusivamente funzioni consultive e di supporto tecnico istruttorio. Le decisioni finali restano in capo al Titolare o al Soggetto Delegato nei limiti dell'incarico ricevuto.
3. Il Comitato è composto da un presidente designato dal Settore regionale Competente, da almeno altri due componenti designati, appartenenti alle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, e da un rappresentante del Soggetto Delegato, in qualità di responsabile dell'istruttoria. La designazione dei membri del Comitato non ha scadenza, salvo rinuncia o cessazione.
4. I componenti dichiarano l'assenza di conflitto di interessi rispetto ai soggetti richiedenti e si astengono nei casi che li riguardano.
5. Le riunioni del Comitato, di regola, si tengono presso il Settore regionale Competente; il Comitato può altresì riunirsi in qualunque altro luogo.
6. Il Comitato di Controllo può essere convocato, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, dal Soggetto Delegato o dal Settore regionale Competente e prevede la partecipazione di tutti i suoi componenti.
7. Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale; il Soggetto Delegato garantisce il servizio di segreteria e verbalizzazione dell'attività svolta dal Comitato.
8. Il Comitato:
 - a) valuta e propone l'aggiornamento, successivo alla prima approvazione, delle percentuali minime di materie prime prodotte in Piemonte, definite per categoria e tipologia, al Settore regionale Competente;
 - b) esprime parere tecnico nei casi previsti dall'articolo 18 delle Linee Guida;



- c) valuta le istanze di deroga di cui all'articolo 13, comma 6 delle Linee Guida;
- d) esamina i casi controversi e le contestazioni di particolare complessità tecnica;
- e) si esprime in merito ad ogni altro caso o circostanza che non possa essere valutata e risolta direttamente dal Soggetto Delegato e/o dal Settore regionale Competente, nonché su ogni possibile argomento di carattere tecnico finalizzato al miglioramento continuo della gestione del Marchio.



TITOLO II – PRESENTAZIONE E RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Articolo 6

Modulistica e modalità di presentazione

1. La Richiesta è presentata esclusivamente sul modello “Richiesta uso marchio PiemonteIS”, reso disponibile sul sito internet del Titolare.
2. La Richiesta è trasmessa tramite specifico servizio telematico regionale. In caso di presentazione tramite delegato, sono allegati l’atto di delega sottoscritto e la copia del documento di identità del delegante.
3. Una sola Richiesta, compilata dal medesimo richiedente, può riguardare più Prodotti della medesima categoria o di categorie differenti. Per ciascun Prodotto sono compilati i quadri richiesti indicati nel modello “Richiesta uso marchio PiemonteIS”.

Articolo 7

Contenuto della domanda e documentazione a corredo

1. La Richiesta contiene, almeno, a pena di irricevibilità: i dati identificativi del richiedente e del legale rappresentante; l’indirizzo PEC; l’indicazione delle sedi legale e produttiva; l’elenco dei Prodotti con denominazione di vendita; le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti ai sensi del Regolamento d’uso; l’accettazione del Regolamento d’uso e delle presenti Linee Guida.
2. Alla Richiesta sono allegati i documenti indicati nei quadri specifici, differenti a seconda della categoria, per permettere al Soggetto Delegato la predisposizione dell’istruttoria e l’effettuazione del percorso di controllo.
3. La documentazione è prodotta in formato elettronico non modificabile. I documenti già in possesso della pubblica amministrazione non sono richiesti al richiedente e sono acquisiti d’ufficio.

Articolo 8

Ricevibilità e assegnazione del percorso di controllo

1. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta da parte del Settore regionale Competente, il Soggetto Delegato registra la Richiesta, ne verifica la completezza formale e assegna a ciascun Prodotto il percorso di controllo. Nel caso in cui la richiesta sia considerata irricevibile, il Soggetto Delegato, entro i termini indicati in precedenza, ne dà comunicazione sia al Settore regionale Competente sia al Richiedente a mezzo PEC indicandone il motivo, ammettendo la regolarizzazione entro dieci giorni lavorativi successivi, con conservazione della data di presentazione.
2. I percorsi sono definiti in funzione della tipologia di Prodotto/i, che devono essere ricompresi nelle Classi 29, 30, 31, 32 e 33 in accordo alla Classificazione di Nizza, come definito all’art. 4 del Regolamento d’uso marchio collettivo “PiemonteIS” e nello specifico Allegato I, indicati nella Richiesta, secondo la tabella seguente:



Percorso	Prodotti	Garanzia riconosciuta
A	DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari, DOCG, DOC e IGT del settore vitivinicolo, Indicazioni Geografiche delle bevande spiritose e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati	Metodo e origine garantiti dal disciplinare e attestati dall'organismo di controllo designato
B	Produzione biologica; SQNPI; SQNZ; SQNBA; Specialità Tradizionali Garantite; altri sistemi di qualità nazionali e dell'Unione; certificazioni volontarie rilasciate da organismi accreditati; regimi di certificazione etica e sociale riconosciuti	Metodo garantito da terza parte; origine da verificare direttamente
C	Prodotti Agroalimentari Tradizionali non altrimenti certificati; prodotti con indicazione facoltativa "Prodotto di montagna"; schemi volontari non verificati da terza parte	Nessuna garanzia di terza parte: verifica integralmente a carico del sistema
D	Prodotti ammessi in forza delle sole caratteristiche qualitative definite con Provvedimento del Settore regionale Competente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'uso: prodotti realizzati dall'impresa su ricetta propria, non riconducibili ai percorsi precedenti	Nessuna garanzia di terza parte: verifica integralmente a carico del sistema

- Qualora un medesimo richiedente presenti una domanda con l'indicazione di Prodotti riconducibili a classi diverse, l'istruttoria è unica per i requisiti soggettivi e distinta per i requisiti di Prodotto, con applicazione della check list corrispondente a ciascun Prodotto.
- Nel caso in cui un Prodotto rientri nelle tipologie afferente a più classi (ad esempio DOP e Biologico), il Prodotto è assegnato al percorso con priorità maggiore, applicando la seguente scala di priorità: A > B > C > D.
- La circostanza che il disciplinare di una denominazione ammetta materie prime di provenienza extra-regionale non incide sull'assegnazione al Percorso A. Per i Prodotti di tale percorso l'origine delle materie prime è quella stabilita dal disciplinare e il requisito territoriale è soddisfatto dallo svolgimento in Piemonte della produzione, della trasformazione o della fase di lavorazione sostanziale, ai sensi dell'articolo 5.3 del Regolamento d'uso. Il Marchio non è concesso per i Prodotti la cui lavorazione sostanziale è svolta fuori dalla Regione, ancorché ottenuti con materie prime piemontesi.
- Nei residui casi di dubbio sull'assegnazione il Soggetto Delegato acquisisce i chiarimenti necessari dal richiedente e, ove il dubbio permanga, sottopone il caso al Comitato di Controllo ai sensi dell'articolo 18, comma 2.



Articolo 9

Termini del procedimento e comunicazioni

1. Il termine per la decisione è di 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di ricezione della Richiesta da parte del Settore regionale Competente, ai sensi del Regolamento d'uso. Il termine è sospeso per il tempo assegnato per le integrazioni ai sensi dell'articolo 17 delle Linee Guida e per la rivalutazione delle integrazioni.
2. Tutte le comunicazioni fra il Soggetto Delegato e il richiedente avvengono per iscritto e a mezzo PEC, ai sensi del Regolamento d'uso, tranne nei casi in cui servano solo chiarimenti o delucidazioni sulla documentazione presentata e allegata alla Richiesta, che non abbiano carattere ostativo per il prosieguo del Percorso di controllo.



TITOLO III – ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA DOMANDA

Articolo 10

Struttura dell'istruttoria e uso delle check list

1. L'istruttoria è condotta utilizzando la check list corrispondente al percorso assegnato. La check list compilata, datata e sottoscritta dal Soggetto Delegato, responsabile del procedimento, costituisce la scheda istruttoria ed è conservata agli atti unitamente alle evidenze acquisite.
2. Le check list hanno il seguente contenuto minimo, articolato in sezioni omogenee:

Sezione	Oggetto	Riferimento nel Regolamento d'uso	Articolo delle presenti Linee Guida
0	Ricevibilità e istruttoria formale	Art. 7.2	Artt. 6 – 8
1	Requisiti soggettivi del richiedente	Artt. 5.2 e 5.3	Art. 11
2	Requisiti oggettivi del Prodotto, differenziati per tipologia di percorso (A, B, C e D)	Artt. 4, 6.2 e 6.4	Art. 12
3	Origine e percentuali minime di materie prime differenziati per tipologia di percorso (A, B, C e D)	Artt. 5.4 e 6.3	Art. 13
4	Tracciabilità differenziati per tipologia di percorso (A, B, C e D)	Art. 8.2	Art. 14
5	Modalità d'uso del Marchio ed etichettatura differenziati per tipologia di percorso (A, B, C e D)	Artt. 3.2, 3.3, 6.1 e 6.5 – 6.7	Art. 15
6	Impegni e obblighi del Soggetto Legittimato	Art. 8	Art. 11, comma 3
7	Esito istruttorio e decisione	Artt. 7.4, 7.5 e 7.8	Artt. 18 – 21

3. Ogni riga della check list è compilata indicando l'esito della valutazione come conforme, non conforme o non applicabile. Ogni esito non conforme comporta la richiesta di integrazione ai sensi dell'articolo 17 o, se insanabile, il diniego motivato.
4. Le check list, i verbali, le schede di monitoraggio e ogni altra registrazione dell'attività istruttoria e di controllo sono predisposti, approvati, emessi e mantenuti aggiornati dal Soggetto Delegato nell'ambito del proprio sistema di gestione, nel rispetto del contenuto minimo di cui al comma 2. Tali



documenti non costituiscono allegato alle presenti Linee Guida e non sono oggetto di pubblicazione; sono resi disponibili al Settore regionale Competente e al Comitato di Controllo su richiesta.

Articolo 11

Verifica dei requisiti soggettivi

1. Il Soggetto Delegato verifica, per tutti i percorsi, la sussistenza cumulativa dei requisiti ai sensi del Regolamento d'uso, secondo la sezione 1 della check list. La qualità di soggetto che produce i Prodotti è accertata sulla base della documentazione allegata o tramite le informazioni reperite su banche dati o già a disposizione del Settore regionale Competente e/o del Soggetto Delegato. La mera commercializzazione non integra il requisito dell'articolo 5.2.
2. Lo svolgimento in Piemonte della produzione, della trasformazione o della fase di lavorazione sostanziale è accertato sulla descrizione del ciclo produttivo, sull'ubicazione degli stabilimenti e su eventuali contratti di lavorazione affidata a terzi.
3. Le dichiarazioni relative all'assenza di condanne penali e agli impegni di cui all'articolo 8 del Regolamento d'uso sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e sono sottoposte a controllo a campione secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Verifica dei requisiti oggettivi del Prodotto

1. Percorso A – Sono verificati: la sussistenza della denominazione; la delimitazione della zona di produzione e trasformazione, sul disciplinare vigente; l'inserimento del richiedente nel sistema di controllo; la validità dell'attestazione dell'organismo di controllo; l'accreditamento dell'organismo e, ove richiesta, la sua autorizzazione da parte dell'autorità competente; la coincidenza fra le tipologie certificate e i Prodotti richiesti; l'assenza di provvedimenti di sospensione o esclusione e ogni altra informazione ritenuta necessaria per lo svolgimento del Percorso di controllo.
2. Percorso B – Sono verificati: l'ammissibilità dello schema di certificazione; la validità del certificato e la sua riferibilità al richiedente; l'accreditamento dell'organismo e, ove richiesta, la sua autorizzazione da parte dell'autorità competente; la coerenza fra campo di applicazione del certificato e Prodotti richiesti e ogni altra informazione ritenuta necessaria per lo svolgimento del Percorso di controllo.
3. Percorso C – Sono verificati: il titolo di ammissibilità del Prodotto; la scheda tecnica, ove necessario; la coerenza del metodo di produzione dichiarato con la scheda dell'Elenco regionale per i Prodotti Agroalimentari Tradizionali; per l'indicazione "Prodotto di montagna", la sussistenza delle condizioni d'uso previste dalla normativa dell'Unione; la regolarità dell'etichettatura; la coerenza con le percentuali minime di materie prime regionali richieste e ogni altra informazione ritenuta necessaria per lo svolgimento del Percorso di controllo.
4. Percorso D – Sono verificati: il titolo di ammissibilità del Prodotto; la scheda tecnica; la coerenza con le percentuali minime di materie prime regionali richieste; la regolarità



dell'etichettatura e ogni altra informazione ritenuta necessaria per lo svolgimento del Percorso di controllo.

Articolo 13

Verifica dell'origine e delle percentuali minime di materie prime

1. La percentuale minima di materie prime regionali, definita nello specifico documento approvato con apposito Provvedimento dal Settore regionale Competente, si applica agli ingredienti caratterizzanti del Prodotto ed è calcolata in peso di materia prima impiegata per singolo Prodotto.
2. Per i Prodotti del Percorso A opera quanto previsto dall'art. 5.4 del Regolamento d'uso, ai sensi del quale, per i Prodotti identificati e tutelati da indicazioni geografiche o da altri regimi di qualità, rimane valido quanto definito nei rispettivi disciplinari di produzione. La delimitazione geografica stabilita dal disciplinare soddisfa pertanto il requisito di cui all'art. 3 del Regolamento d'uso e opera una presunzione di conformità anche quando il disciplinare ammette materie prime provenienti da territori esterni al Piemonte. È comunque verificato che le fasi eventualmente svolte fuori regione non costituiscano la lavorazione sostanziale.
3. Per i Prodotti dei Percorsi B, C e D la quota regionale è accertata mediante bilancio di massa per il raffronto tra materie prime in ingresso e prodotto finito, consultando documenti di trasporto, fatture di acquisto, contratti di fornitura e accordi di filiera, registri di stalla, di vinificazione o di lavorazione, fascicolo aziendale, etc. per il periodo di riferimento considerato (annualità o lotto/i), tenendo in considerazione anche eventuali cali e sfridi.
4. Non concorrono al calcolo e non sono soggetti alla soglia: sale, acqua, additivi, coadiuvanti tecnologici, colture starter, caglio, budella, materiali di confezionamento e ogni altro ingrediente che non sia un elemento caratterizzante del Prodotto.
5. Sono altresì esentate le materie prime non ottenibili in Piemonte per ragioni agronomiche o climatiche, con obbligo di tracciabilità documentata del fornitore.
6. Le deroghe per indisponibilità, debitamente motivate dal richiedente, sono valutate dal Comitato di Controllo, che ne definisce, in caso di accoglienza della domanda, la durata massima.
7. Nei Prodotti a lotti eterogenei per composizione o origine, i lotti che non raggiungono la soglia non possono recare il Marchio.

Articolo 14

Verifica della tracciabilità

1. È verificata l'idoneità del sistema di tracciabilità a ricostruire l'origine delle materie prime impiegate in ciascun lotto del Prodotto, ai sensi dell'articolo 8.2 del Regolamento d'uso.
2. L'impossibilità di fornire evidenza della tracciabilità comporta il diniego o la revoca dell'Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8.2 del Regolamento d'uso.
3. La documentazione è conservata dal Soggetto Legittimato per l'intera durata dell'Autorizzazione e per i tre anni successivi, salvo diversi obblighi stabiliti dalla normativa vigente.



Articolo 15

Verifica delle modalità d'uso del Marchio e dell'etichettatura

1. È verificata l'assenza di diciture che estendano la portata del Marchio oltre i Prodotti autorizzati o che possano indurre in errore il Consumatore.
2. L'apposizione del Marchio su Prodotti diversi da quelli autorizzati costituisce non conformità grave ai sensi dell'articolo 29.
3. Il richiedente dichiara i canali di commercializzazione e comunicazione, che sono acquisiti ai fini del monitoraggio, di cui all'articolo 24, per la verifica della riproduzione integrale e senza alterazioni del Marchio; il rispetto delle specifiche del Manuale d'uso; la conformità dell'abbinamento con i loghi dei regimi di qualità a quanto stabilito nei rispettivi disciplinari; l'assenza di rischio di confusione o di associazione con marchi d'impresa e altri segni distintivi, il rispetto dei requisiti definiti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. Come previsto all'art. 6, comma 7 del Regolamento d'uso marchio collettivo "PiemonteIS", eventuali deroghe sulle modalità d'uso del Marchio dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore regionale Competente, previo parere favorevole del Comitato di Controllo.

Articolo 16

Sopralluogo preventivo

1. Il sopralluogo preventivo alla concessione è in ogni caso disposto in occasione della prima Richiesta presentata da un richiedente per i Prodotti dei percorsi C o D. I successivi commi si applicano a tutte le ipotesi di sopralluogo preventivo quando la documentazione non consenta di accertare il possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 7.3 del Regolamento d'uso; nei casi in cui la sola istruttoria documentale non sia sufficiente alla corretta valutazione della richiesta; ricorso a deroghe sulle percentuali minime; filiera con più passaggi di lavorazione affidati a terzi; segnalazioni pervenute a carico del richiedente, etc.
2. Il sopralluogo è preannunciato con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e si conclude con un verbale, di cui è trasmessa copia al richiedente, entro 10 giorni lavorativi successivi.

Articolo 17

Integrazioni documentali

1. In presenza di esiti non conformi sanabili, il Soggetto Delegato sospende i termini indicati all'art. 9.1 ed assegna al richiedente un termine di 30 (trenta) giorni di calendario per regolarizzare la propria posizione, ai sensi dell'articolo 7.5 del Regolamento d'uso, indicando puntualmente gli elementi carenti e la documentazione attesa.
2. Scaduto il termine della sospensione, entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi, il Soggetto Delegato verifica nuovamente la sussistenza dei requisiti e conclude l'istruttoria concedendo l'Autorizzazione o negandola definitivamente.
3. La richiesta di integrazioni può essere formulata una sola volta per ciascun Prodotto, salvo che l'esigenza derivi da elementi emersi successivamente.



Articolo 18

Esito dell'Istruttoria e parere del Comitato di Controllo

1. L'istruttore, al termine della verifica, formula la proposta di esito nella sezione 7 della check list, ai fini della trasmissione dell'esito dell'Istruttoria. Il Titolare, ovvero il Soggetto Delegato qualora formalmente incaricato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento d'uso, concede o nega l'Autorizzazione al richiedente, salvo nei casi in cui il Soggetto Delegato, nei casi che ritiene peculiari, anche se non previsti tra quelli indicati di seguito, può richiedere il parere del Comitato di Controllo.
2. Il parere del Comitato di Controllo è comunque obbligatorio nei seguenti casi: istanze di deroga sulle percentuali minime; schemi di certificazione volontaria non già valutati; proposte di diniego nei casi di particolare complessità tecnica; casi di assegnazione controversa del percorso.
3. Il parere è reso entro venti giorni lavorativi dalla richiesta ed è sinteticamente motivato.



TITOLO IV – CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Provvedimento di concessione

1. L'Autorizzazione è comunicata a mezzo PEC unitamente a copia del Regolamento d'uso e dei relativi allegati a cura del Titolare, ovvero dal Soggetto Delegato qualora formalmente incaricato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento d'uso, salvo i casi in cui si ravvisa la necessità di valutazione in sede di Comitato di Controllo.
2. Il provvedimento contiene almeno:
 - a) l'identificazione del Soggetto Legittimato e delle sedi produttive interessate;
 - b) l'elenco puntuale dei Prodotti autorizzati, con denominazione di vendita e percorso di controllo assegnato;
 - c) i riferimenti al Manuale d'uso sull'uso del Marchio;
 - d) la Data Effettiva, la durata triennale e le condizioni di rinnovo;
 - e) gli obblighi di comunicazione a carico del Soggetto Legittimato per qualsiasi variazione occorsa rispetto a quanto dichiarato sul modello "Richiesta uso marchio PiemonteIS", da fare, a mezzo PEC, al Soggetto Delegato entro 10 (dieci) giorni dal manifestarsi del fatto nel caso in cui vengano a cessare i requisiti richiesti per l'uso del Marchio.
3. L'Autorizzazione non è esclusiva e non è cedibile né trasferibile a terzi.

Articolo 20

Diniego

1. Il diniego è adottato con provvedimento motivato, comunicato a mezzo PEC a cura del Titolare, ovvero dal Soggetto Delegato qualora formalmente incaricato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento d'uso, con l'indicazione degli esiti non conformi e dei relativi riferimenti regolamentari.
2. Il diniego non preclude la presentazione di una nuova Richiesta una volta rimosse le cause che lo hanno determinato.

Articolo 21

Iscrizione nel Registro e pubblicità

1. Al momento della concessione dell'Autorizzazione, il Soggetto Legittimato è iscritto nel Registro di cui all'articolo 7.8 del Regolamento d'uso, con indicazione dei Prodotti autorizzati e della Data Effettiva a cura del Soggetto Delegato.
2. Il Registro è pubblicato e aggiornato, sul portale, periodicamente e comunque almeno con cadenza trimestrale.

Articolo 22

Durata, rinnovo, verifica di rinnovo e rinuncia

1. L'Autorizzazione ha durata di tre anni dalla Data Effettiva e si intende tacitamente rinnovata al persistere dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento d'uso.



2. Il Soggetto Delegato può effettuare verifiche periodiche finalizzate ad accertare il permanere dei requisiti necessari per il rinnovo tacito previsto dall'art. 9 del Regolamento.
3. Per i Prodotti dei Percorsi C e D il Soggetto Delegato programma, nel corso del triennio di validità dell'Autorizzazione, almeno una verifica in campo finalizzata ad accertare il permanere dei requisiti.
4. In caso di esito negativo della verifica si applica l'articolo 9 del Regolamento d'uso e si procede ai sensi degli articoli 30 e 31 delle presenti Linee Guida.
5. In caso di rinuncia all'uso del Marchio, si applica quanto previsto all'articolo 9 del Regolamento d'uso, con comunicazione scritta al Titolare a mezzo PEC con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data in cui si intende far valere la rinuncia.
6. La rinuncia all'uso del Marchio deve essere sempre comunicata.
7. In caso di rinuncia o revoca dell'Autorizzazione, il Soggetto Legittimato potrà smaltire eventuali scorte di Prodotto recanti il Marchio dando comunicazione dell'avvenuto smaltimento entro il termine comunicato dal Titolare o dal Soggetto Delegato e, comunque, entro e non oltre un massimo di 3 mesi.



TITOLO V – ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI SOGGETTI LEGITTIMATI

Articolo 23

Piano annuale dei controlli

1. Il Soggetto Delegato predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il piano annuale dei controlli, valutato dal Comitato di Controllo e approvato dal Settore regionale Competente almeno trenta giorni lavorativi prima dell'avvio del ciclo di verifiche.
2. Il piano indica: il numero dei Soggetti Legittimati per percorso; le quote e i criteri di campionamento; la distribuzione temporale delle verifiche nonché gli indicatori di risultato.
3. Le quote minime annue di verifica in campo, riferite al numero di Soggetti Legittimati di ciascun percorso, sono le seguenti:

Percorso	Quota annua minima di verifiche in campo	Criterio di rotazione	Verifica documentale di vigenza delle certificazioni
A	5%	Estrazione casuale con esclusione dei già verificati nell'anno precedente	Alla scadenza dell'Autorizzazione, d'ufficio
B	15%	Estrazione casuale con esclusione dei già verificati nell'anno precedente	Alla scadenza dell'Autorizzazione, d'ufficio
C	30%	Estrazione casuale con esclusione dei già verificati nell'anno precedente	Non applicabile
D	30%	Estrazione casuale con esclusione dei già verificati nell'anno precedente	Non applicabile

Il piano annuale è costruito in modo che, nell'arco del triennio di validità dell'Autorizzazione, ciascun Soggetto Legittimato con Prodotti assegnati ai Percorsi C o D sia sottoposto almeno ad una verifica in campo, ai sensi dell'art. 22. Le quote indicate costituiscono valori minimi.

Articolo 24

Monitoraggio dell'uso del Marchio

1. Il monitoraggio riguarda tutti i Soggetti Legittimati e ha per oggetto la coerenza fra Prodotti autorizzati e Prodotti contrassegnati, la correttezza della riproduzione del Marchio e la non ingannevolezza dell'informazione al consumatore.
2. Sono presidiati i siti internet aziendali, i canali social, le piattaforme di commercio elettronico, i cataloghi della distribuzione e i materiali promozionali per verificare il corretto utilizzo del Marchio sui Prodotti autorizzati e l'assenza di impieghi del Marchio in contesti di comunicazione aziendale



non associata ai Prodotti, per i quali è previsto il distinto marchio *PiemonteIS – Eccellenza Piemonte*, oggetto di autonoma domanda d'uso. Le anomalie riferite a quest'ultimo sono segnalate al Settore regionale Competente per il seguito di competenza.

3. Nel primo anno di operatività il monitoraggio copre il cento per cento dei Soggetti Legittimati con cadenza trimestrale; successivamente la cadenza è semestrale e la copertura è graduata in funzione delle anomalie riscontrate, con soglia minima del trentatré per cento annuo.
4. Gli esiti sono registrati su scheda di monitoraggio e, in presenza di anomalie, danno luogo a richiesta di chiarimenti e, se del caso, a verifica straordinaria.

Articolo 25

Verifiche in campo

1. Le verifiche in campo sono effettuate dal Soggetto Delegato incaricato ai sensi dell'articolo 10.2 del Regolamento d'uso, presso le sedi produttive e i luoghi di deposito.
2. La verifica comprende:
 - a) esame della documentazione di acquisto delle materie prime e dei registri di lavorazione, ove ritenuto necessario;
 - b) bilancio di massa analizzando la materia prima piemontese acquistata e la relativa produzione del Prodotto autorizzato (bilancio annuo o per lotto/i), ove ritenuto necessario;
 - c) verifica della localizzazione delle fasi di produzione, trasformazione o lavorazione sostanziale, comprese le lavorazioni affidate a terzi;
 - d) verifica della rintracciabilità su un lotto estratto a campione;
 - e) verifica dell'uso del Marchio su etichette, imballaggi e materiali promozionali presenti in azienda;
 - f) verifica dell'attuazione delle azioni correttive eventualmente prescritte in precedenza.
3. La verifica si conclude con un verbale trasmesso al Soggetto Legittimato entro dieci giorni lavorativi.
4. È ammessa la verifica senza preavviso quando il preavviso possa comprometterne l'efficacia, in particolare nelle verifiche straordinarie e in quelle disposte su segnalazione.

Articolo 26

Campionamento e prove di laboratorio

1. Il prelievo di campioni, quando ritenuto necessario, è disposto in presenza di segnalazioni specifiche o nell'ambito di programmi mirati definiti nel piano annuale, ove previsti.
2. Le prove sono affidate a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le prove di interesse. Il campione è prelevato in aliquote e verbalizzato con l'indicazione del lotto, della quantità e delle modalità di conservazione, garantendo al Soggetto Legittimato la facoltà di richiedere la revisione dell'analisi.
3. Le prove sono selezionate in funzione dell'elemento da accertare, con priorità ai metodi che consentono di verificare la composizione dichiarata, l'autenticità di specie o varietà e la coerenza con l'origine dichiarata.



4. Gli oneri del prelievo e delle prove di laboratorio disposti d'ufficio nell'ambito del piano annuale dei controlli o delle verifiche straordinarie sono a carico del sistema di controllo e non sono posti a carico del Soggetto Legittimato. Restano a carico di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9.9 del Regolamento d'uso, i soli oneri delle attività da esso direttamente svolte, ivi compresa l'eventuale revisione dell'analisi richiesta ai sensi del comma 2.

Articolo 27

Verifiche straordinarie

Quando ritenuta necessaria, la verifica straordinaria è attivata entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno dei seguenti eventi: segnalazione circostanziata; anomalia rilevata dal monitoraggio; sospensione, revoca o modifica sostanziale della certificazione di base; procedimenti a carico del Soggetto Legittimato per i reati di cui all'articolo 5.3, lettera f), del Regolamento d'uso; esiti non conformi rilevati dalle autorità di controllo ufficiale su Prodotti recanti il Marchio.

Articolo 28

Verifica della permanenza delle certificazioni

1. Per i Prodotti dei Percorsi A e B il Soggetto Delegato verifica, alla scadenza dell'Autorizzazione, d'ufficio la vigenza delle attestazioni e dei certificati, anche mediante accesso agli elenchi pubblici degli organismi di controllo e alle banche dati disponibili e può avvalersi, a tal fine, delle informazioni possedute e della collaborazione del Settore regionale Competente.
2. Inoltre, ai fini della maggior trasparenza e collaborazione, il Soggetto Delegato promuove intese con gli organismi di controllo e con i Consorzi di tutela per l'acquisizione tempestiva di tutte le informazioni utili alle attività di verifica e di monitoraggio.
3. La perdita della certificazione di base comporta l'immediata cessazione dell'uso del Marchio per i Prodotti interessati e l'avvio del procedimento di cui all'articolo 31.



TITOLO VI – ESITI, NON CONFORMITÀ E SANZIONI

Articolo 29

Classificazione delle non conformità

1. Gli esiti dei controlli sono classificati come segue:

Classe	Fattispecie	Misura applicabile
Non conformità grave	Uso illecito, ingannevole o fraudolento del Marchio; dichiarazioni non veritiere; apposizione del Marchio su Prodotti non autorizzati o su lotti non conformi; perdita della certificazione di base; impossibilità di effettuare i controlli per causa imputabile al Soggetto Legittimato; assenza di evidenza della tracciabilità; scostamento non giustificato dalle percentuali minime di materie prime regionali considerando di norma non conformità grave uno scostamento superiore al 10%, salvo diversa valutazione motivata in relazione alle specifiche circostanze del caso	Revoca dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 11.1, lett. b), del Regolamento d'uso; sospensione cautelare in pendenza del procedimento; eventuali azioni a tutela del Marchio
Non conformità lieve	Nel caso di atti in cui si rilevi buona fede da parte del Soggetto Legittimato che non danneggino, pregiudichino o altrimenti ledano l'immagine del Marchio e/o del Titolare per uso non conforme del segno quanto a grafica, dimensione o posizionamento; scostamento contenuto dalle percentuali minime considerando di norma non conformità lieve uno scostamento fino al 10% rispetto alla percentuale minima richiesta, salvo diversa valutazione motivata in relazione alle specifiche circostanze del caso; documentazione incompleta o non aggiornata; ritardo negli obblighi di comunicazione; mancata attuazione di raccomandazioni precedenti	Diffida e/o sospensione fino a sei mesi ai sensi dell'art. 11.1, lett. a); termine per l'adeguamento e ri-verifica; revoca in caso di mancata sanatoria



Classe	Fattispecie	Misura applicabile
Osservazione	Elementi migliorabili non in contrasto diretto con il Regolamento d'uso	Comunicazione scritta con raccomandazioni; verifica dell'attuazione nel ciclo successivo

Articolo 30

Contestazione, contraddittorio e azioni correttive

Le disposizioni del presente articolo integrano le modalità operative di applicazione dell'art. 11 del Regolamento d'uso e non ne modificano il contenuto.

1. I rilievi sono contestati per iscritto a mezzo PEC, con l'indicazione delle evidenze, della classificazione proposta e del termine per l'adeguamento.
2. Il Soggetto Legittimato può presentare osservazioni scritte entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione del verbale; nei casi di non conformità grave il termine è ridotto a dieci giorni lavorativi, in ragione dell'esigenza di tutela del Marchio.
3. Le azioni correttive sono descritte dal Soggetto Legittimato con l'indicazione dei tempi di attuazione e sono verificate, dal Soggetto Delegato, documentalmente o, se ritenuto necessario, mediante verifica in campo entro 30 giorni lavorativi successivi.

Articolo 31

Diffida, sospensione, revoca

Le disposizioni del presente articolo integrano le modalità operative di applicazione dell'art. 11 del Regolamento d'uso e non ne modificano il contenuto.

1. Le misure sono adottate con provvedimento motivato dal Titolare o dal Soggetto Delegato qualora formalmente incaricato ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento d'uso e comunicate a mezzo PEC.
2. Nei casi di non conformità grave il Titolare o il Soggetto Delegato possono disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare dell'Autorizzazione fino alla conclusione del procedimento.
3. Il provvedimento di sospensione è revocato quando è accertata la cessazione della violazione. Se la violazione non è rimediata nel periodo di sospensione, l'Autorizzazione è revocata.
4. Lo stato di sospensione o di revoca è annotato immediatamente nel Registro.
5. Qualora siano riscontrate irregolarità dell'uso del Marchio e/o sia rinvenuta la mancanza di uno o più requisiti, il Titolare e/o il Soggetto Delegato hanno facoltà di revocare l'Autorizzazione ad nutum; salvo i casi di particolare urgenza, la revoca è preceduta dalla contestazione di cui all'art. 30, salvo la sospensione cautelare dell'art. 31.2.
6. L'Autorizzazione potrà essere revocata ogni qualvolta l'uso del Marchio non sia più considerato utile al raggiungimento di una o più delle finalità di cui all'art. 2 del Regolamento d'uso; salvo i casi di particolare urgenza, la revoca ha luogo con provvedimento motivato del Titolare o del Soggetto Delegato; la revoca è preceduta dalla contestazione di cui all'art. 30, salvo la sospensione cautelare dell'art. 31.2.



Articolo 32

Reclami

1. Il Soggetto Legittimato può presentare reclamo al Titolare, e per conoscenza al Soggetto Delegato, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla notifica della sospensione o della revoca, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento d'uso.
2. Il Titolare convoca il reclamante entro 30 (trenta) giorni di calendario e decide nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla convocazione. Il procedimento è verbalizzato e la decisione è definitiva nell'ambito del procedimento amministrativo, fatto salvo quanto definito all'art. 15 del Regolamento d'uso.

Articolo 33

Obblighi conseguenti alla cessazione

1. In caso di rinuncia o di revoca, il Soggetto Legittimato cessa immediatamente ogni uso del Marchio, restituisce o dimostra l'eliminazione dei materiali che lo riproducono e smaltisce le scorte di Prodotto recanti il Marchio entro il termine comunicato e comunque entro tre mesi, dandone comunicazione.
2. Il Soggetto Delegato verifica l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 e i riferimenti del Soggetto Legittimato, in caso di rinuncia o di revoca, sono eliminati dal Registro al primo aggiornamento dello stesso.



TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Gestione documentale e riservatezza

1. Il fascicolo di ciascun procedimento contiene la Richiesta, la documentazione allegata, la check list compilata dal Soggetto Delegato con l'esito dell'istruttoria, le comunicazioni, i verbali, i pareri e il provvedimento finale, ed è conservato per dieci anni dalla cessazione dell'Autorizzazione.
2. I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le sole finalità del procedimento e delle attività di controllo; i dati aziendali di natura commerciale non sono divulgati, salvo le pubblicazioni previste.

Articolo 35

Trasparenza e relazione annuale

1. Sono pubblicati, a cura del Settore regionale Competente: le presenti Linee Guida, il documento Percentuali minime di materie prime regionali, la Richiesta uso marchio "PiemonteIS" e il Registro.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Soggetto Delegato trasmette al Settore regionale Competente una relazione, con riferimento all'anno precedente, contenente: il numero di Richieste ricevute, accolte e respinte per percorso; il numero e l'esito dei controlli; il tasso di non conformità per percorso e per categoria; le criticità rilevate e le proposte di revisione.

Articolo 36

Monitoraggio dell'efficacia e revisione

1. Le presenti Linee Guida sono sottoposte a revisione con cadenza triennale e ogni volta che intervengano modifiche del Regolamento d'uso o dei Provvedimenti presupposti.
2. Le modifiche introdotte al Regolamento d'uso diventano applicabili per i Soggetti Legittimati che hanno tempo 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per adeguarsi ai nuovi requisiti o per rinunciare all'Autorizzazione.
3. Le quote di sorveglianza di cui all'articolo 23, se necessario, sono riparametrate annualmente sulla base della numerosità effettiva dei Soggetti Legittimati e del tasso di non conformità riscontrato.

Articolo 37

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Nella fase di avvio può essere condotta una fase sperimentale su un campione rappresentativo di richiedenti delle categorie principali, finalizzata a misurare l'onere documentale effettivo, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni, e a verificare l'applicabilità delle soglie al termine della quale il Soggetto Delegato presenterà una relazione al Comitato di Controllo su eventuali modifiche da apportare allo schema dei controlli o alla documentazione associata.



2. Le domande, eventualmente, presentate su modelli difformi, prima dell'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, sono istruite invitando il richiedente a ripresentare la domanda sul modello vigente, con conservazione della data di prima presentazione ai soli fini della priorità di trattazione.
3. Nel primo anno di applicazione il monitoraggio, di cui all'articolo 24, copre la totalità dei Soggetti Legittimati e le quote dell'articolo 23 sono calcolate sul numero di Autorizzazioni concesse entro i primi 6 mesi.

